



1° ISTITUTO COMPRENSIVO V. ALFIERI

Via Gambardella, 13 bis 80058 - Torre Annunziata (NA)
Tel. 0818611768 – Fax 0818623027 – C.M. NAIC8BG001
C.F. 82009190636 – Codice Univoco: UFU7AF
e-mail: naic8bg001@istruzione.it –
naic8bg001@pec.istruzione.it
Sito Web: www.comprendivo.alfieri.it



Protocollo per il contrasto alla dispersione scolastica

In ottemperanza alla normativa vigente e facendo seguito alla Nota USR Campania 21978 del 20.09.2018 Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti, l'Istituto si propone il miglioramento dei risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali, nonché il sostegno dei risultati a distanza per i quali fondamentale è l'adozione di un protocollo volto a contrastare fenomeni di dispersione scolastica, drop out e frequenza a singhiozzo. Pertanto attua le seguenti procedure raccolte in apposite "Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile" redatte da un gruppo di lavoro (coordinato dalla Direzione Generale USR Campania) nell'ambito di una più ampia riflessione condotta dal "Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang" istituito presso la Prefettura di Napoli:

Individuazione degli inadempienti - gestione delle assenze e registrazione di segnali deboli

- 1) il DS individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall'inizio dell'anno scolastico.
- 2) Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il dirigente scolastico mette in atto – laddove possibile - ogni strategia pedagogico-educativa per il recupero e segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all'ente locale.
- 3) Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all'ente locale, nel caso in cui l'assenza ingiustificata permanga, il dirigente scolastico avrà cura di segnalare la studentessa/lo studente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio sociale, fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in campo.
- 4) Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.

Indicazioni operative

- 1) La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore.
- 2) Al tempo stesso, è stata predisposta una scheda di osservazione e rilevazione di segnali deboli (all. 2 delle Linee Guida) predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell'obbligo. La scheda è ad uso esclusivamente interno all'istituzione scolastica, è redatta da uno o più docenti della classe, in base alle modalità organizzative stabilite dal dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3)I segnali predittivi possono rappresentare un importante allarme, inquanto configurano un fenomeno assai complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la multifattorialità del rischio; è indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte dei docenti della classe e sottoporli all'attenzione del dirigente scolastico. Questi - nell'ambito della propria autonomia gestionale - deve predisporre le azioni più opportune e, laddove necessario, procedere – in deroga ai limiti di assenze sopra indicati (5 gg. di assenze consecutive senza giustificazione/ 0 gg. di assenze saltuarie non consecutive senza giustificazione) – alla segnalazione dell'alunno inadempiente all'ente locale competente e per conoscenza al tribunale per i minorenni.

4)La segnalazione di inadempienza deve essere inviata al Comune tempestivamente, in modo da dare origine, quanto prima, all'Ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell'alunno.

5)La segnalazione mette in moto una successiva fase della procedura che è di competenza esclusiva dell'ente locali.

6)Qualora trascorsi trenta giorni dalla segnalazione al Comune, l'alunno non riprenda la frequenza ovvero continui ingiustificatamente a frequentare in modo discontinuo, dovrà procedersi a segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni anche se non siano ancora pervenuti riscontri dell'intervento dei servizi sociali.

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 ottobre 2019, delibera n. 1